

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3617

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITO, PANNELLA, BONINO, CICCIOMESSERE, TARADASH

Modifica all'articolo 31 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di deposito delle richieste di *referendum* in caso di scioglimento anticipato delle Camere

Presentata il 13 gennaio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede un'integrazione all'articolo 31 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante « norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo » per evitare che le iniziative referendarie in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali a seguito di uno scioglimento anticipato delle Camere, le quali abbiano raggiunto la quota delle 500 mila sottoscrizioni autenticate entro la stessa data di pubblicazione del decreto di convocazione

dei comizi elettorali, vengano vanificate per l'impossibilità tecnica di concentrare tempestivamente presso la cancelleria della Corte di Cassazione tutti i moduli contenenti le firme e i certificati elettorali dei sottoscrittori.

L'integrazione intende assegnare quindici giorni per tale adempimento purché, in ogni caso, non vengano superati i tre mesi assegnati dall'articolo 28 della citata legge n. 352 del 1970 per le iniziative referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 31 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In caso di scioglimento anticipato delle Camere, il deposito delle richieste di referendum può essere successivo di non oltre quindici giorni alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, purché l'autenticazione delle sottoscrizioni sia effettuata non oltre tale data, e fermo restando in ogni caso il termine di tre mesi di cui all'articolo 28 ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.